

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna
Ufficio XI Ambito Territoriale di Forlì-Cesena

Provincia di Forlì-Cesena
Assessorato al welfare e allo sviluppo economico

Azienda USL di Forlì

Azienda USL di Cesena

Istituzioni scolastiche del territorio provinciale

Comuni del territorio provinciale di Forlì-Cesena

EE.AA.

In fase di sottoscrizione

Protocollo d'intesa fra

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna Ufficio XI Ambito Territoriale di Forlì-Cesena

La Provincia di Forlì-Cesena

Il Comuni di Forlì, in rappresentanza del distretto di Forlì

Il Comune di Cesena in rappresentanza del distretto di Cesena-Valle Savio

L'Unione del Rubicone in rappresentanza del distretto di Rubicone-costa

L'azienda USL di Forlì

L'azienda USL di Cesena

Le istituzioni scolastiche

Gli Enti Autorizzati

Viste

- La Convenzione Europea in materia di adozione di minori, ratificata a Strasburgo il 24 Aprile 1967, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 22 Maggio 1974, N. 357 (*in G.U. 21/08/1974, N. 281*);
- La Legge 04 Maggio 1983, N. 184 “*Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori*” (*in G.U. 17/05/1983, N. 133*), successivamente modificata dalla Legge 28 Marzo 2001, N. 149 (*in G.U. 26/04/2001, N. 96*) e oggi Legge sul “*Diritto di famiglia*”;
- La Legge 31 Dicembre 1998, N. 476, Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori stranieri (*in G.U. 12/01/1999, N. 8*);
- Il D.P.R. 1° Dicembre 1999, N. 492. Regolamento recante norme per la costituzione, l’organizzazione e il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali, a norma dell’articolo 7, commi 1 e 2, della Legge 31 Dicembre 1998, N. 476 (*in G.U. 27/12/1999, N. 302*);
- La Legge 28 Marzo 2001, N. 149. Modifiche alla Legge 04 Maggio 1983, N. 184, recante “*Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori*”, nonché al Titolo VIII del Libro Primo del Codice Civile (*in G.U. 24/04/2001, N. 96*);
- Le Linee di indirizzo regionali in materia (*Delibera di Giunta Regionale n. 1495/03*), in particolare per quanto riguarda la parte IV relativa all’accompagnamento dei nuclei adottivi.
- Il Protocollo d’intesa Regionale tra Regione Emilia-Romagna, Province, Enti titolari delle funzioni in materie di infanzia e adolescenza, Enti Autorizzati di cui all’articolo 39, comma 1, lettera C della L. 476/98 (*Delibera della Giunta Regionale N. 1425/04*).
- Il Programma Provinciale 2005 “*Promozione di politiche di accoglienza e di tutela dell’infanzia e dell’adolescenza*”, in particolare per quanto riguarda il Progetto provinciale Adozione nazionale ed internazionale.
- Il protocollo di Intesa regionale tra regione Emilia Romagna, U.S.R. per l’Emilia Romagna, Province, Enti titolari delle funzioni in materia di infanzia e adolescenza, Enti autorizzati all’adozione internazionale.
- Il protocollo d’intesa del 26 marzo 2013 tra MIUR e CARE “Agevolare l’inserimento, l’integrazione e il benessere scolastico degli studenti adottati”.
- Il Protocollo d’Intesa del 27/07/2013 tra Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna e Garante dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

PREMESSO CHE

la genitorialità adottiva è un'esperienza complessa con caratteristiche proprie che la differenziano dalla genitorialità biologica che la maggioranza delle famiglie si trova a vivere.

Benché siano presenti tutti gli elementi che caratterizzano le principali tappe del ciclo vitale della famiglia, esiste una specificità e una complessità che richiama l'esigenza di un sostegno ed un accompagnamento particolare che rende necessaria l'integrazione tra servizi e le diverse istanze educative che a diverso titolo si occupano dell'adozione.

Questo comporta la necessità di una collaborazione fattiva fra Servizi locali, Enti Autorizzati, scuola, anche alla luce della attuale tendenza all'innalzamento dell'età dei bambini adottati.

L'ingresso nei servizi educativi e scolastici è un momento importante e delicato per tutti i bambini, ma per quelli adottati propone una maggiore complessità. Troppo spesso infatti avviene in tempi contigui o assai ravvicinati all'arrivo in famiglia, quando è ancora in fase di costituzione la famiglia stessa. La necessaria separazione tra bambini e genitori può riattivare dinamiche riconducibili alla storia abbandonica.

E' inoltre fondamentale considerare che molto spesso i bambini adottati internazionalmente provengono da Paesi dove l'obbligo scolastico parte dai 7 anni (e non dai 6 come in Italia) e che nella maggioranza dei casi la loro frequenza scolastica nel Paese d'origine è frammentaria e lacunosa. Non ultimo è importante ricordare che i bambini adottati sono spesso portatori di una storia fatta di abbandoni e a volte traumi e maltrattamenti, storia che ha compromesso la loro autostima e che interviene pesantemente nel loro processo di apprendimento, soprattutto nei primi anni di frequenza scolastica in Italia.

È pertanto fondamentale, in questa fase evolutiva del bambino e nella costruzione di una reciproca appartenenza, una positiva collaborazione tra i servizi psico-sociali e sanitari locali, gli Enti Autorizzati e i servizi educativo-scolastici, che favorisca la famiglia nell'avviamento del percorso adottivo.

La rete tra i servizi costituisce una strategia di rapporti e di alleanze positive, una prassi interprofessionale ed interistituzionale di riconoscimento, conoscenza e valorizzazione delle differenze, per conseguire diversi obiettivi

Nel contesto dell'adozione la rete ha la funzione di accogliere, contenere, orientare, sostenere, rafforzare e verificare il progetto adottivo della coppia e sulla base di questi principi si ritiene fondamentale attivare un protocollo di buone prassi che veda coinvolta tutti gli attori che a vario titolo sono chiamati a sostenere le famiglie nel loro percorso di vita.

Considerato che

Le linee di indirizzo regionali hanno definito il percorso per le coppie interessate all'adozione ed i compiti dei Servizi. Di seguito le tappe fondamentali:

1. primo accesso informativo allo scopo di verificare i requisiti giuridici di accesso e descrivere l'iter per intraprendere il percorso adottivo presso l'Equipe Adozioni territorialmente competente;
2. la preparazione delle coppie all'adozione mediante la partecipazione ad un corso di informazione, formazione ed orientamento che consiste in quattro incontri per complessive 12 ore di presenza;
3. accertamento della salute dei coniugi e il rilascio del certificato di idoneità sanitaria all'adozione rilasciato dall'Unità Operativa Medicina legale dell'Ausl di competenza, secondo la residenza dei coniugi;

4. indagine psicosociale da parte dei Servizi territoriali per l'acquisizione di elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di un'adozione, sulla loro capacità di rispondere in modo adeguato alle esigenze di più minori o di uno solo, sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere, nonché l'acquisizione di ogni altro elemento utile per la valutazione da parte del Tribunale per i Minorenni di Bologna della loro idoneità all'adozione. I servizi territoriali trasmettono relazione al Tribunale per i Minorenni;
5. presentazione da parte della coppia della dichiarazione di disponibilità all'adozione nazionale e/o internazionale presso il Tribunale per i Minorenni;
6. emissione da parte del Tribunale per i Minorenni del decreto di idoneità o non idoneità all'adozione internazionale; relativamente all'adozione nazionale inserisce i richiedenti in una banca dati regionale per la durata di tre anni;
7. in caso di adozione internazionale, la coppia conferisce mandato, entro un anno dalla data di notifica alla coppia del decreto di idoneità, ad un ente autorizzato alle adozioni internazionali (tra quelli compresi nell'albo nazionale tenuto dalla C.A.I.);
8. dal momento dell'ingresso in Italia e per almeno un anno, ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i Servizi territoriali vigilano sull'inserimento del minore nella nuova famiglia. Anche gli Enti autorizzati, su richiesta degli interessati, possono sostenere i genitori adottivi e il minore. I Servizi riferiscono al Tribunale per i Minorenni sull'andamento dell'inserimento, segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi. In caso di adozione nazionale il Tribunale per i Minorenni dispone l'affidamento pre-adoattivo della durata di un anno scegliendo tra le coppie idonee che hanno presentato la domanda di adozione nazionale e vigila sul buon andamento dell'affidamento pre-adoattivo, avvalendosi dei Servizi territoriali. Ove necessario dispone interventi di sostegno psicologico e sociale.
9. Alla famiglia viene inoltre proposta la partecipazione ad un corso post adottivo rivolto a genitori con figli in fasce omogenee di età con l'obiettivo di sostenere la genitorialità.

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

- Promuovere una rete di supporto, comunicazione, collaborazione fra scuola, famiglia, Servizi Preposti ed Enti Autorizzati;
- Costruire un clima favorevole all'accoglienza e all'incontro con la storia del minore promuovendo un atteggiamento positivo, di disponibilità all'ascolto dei bisogni e di collaborazione costante;
- Individuare buone pratiche comuni, condivise ed integrate.

Art. 2

La rete del progetto d'accompagnamento del bambino in famiglia deve occuparsi anche dell'accompagnamento nei servizi educativi scolastici, sia per la frequenza di adozioni di bambini in età scolare, sia per il ricorso dei neogenitori all'inserimento precoce nei servizi educativi,

percepiti sempre più come facilitatori dei processi di apprendimento e di socializzazione dei bambini, nonché come supporto dei ruoli genitoriali.

Il coordinatore pedagogico o il Dirigente scolastico ed i Servizi psicosociali i coinvolti e nel caso di adozione internazionale di Enti Autorizzati, concordano l'inserimento scolastico, così da poter promuovere l'attivazione della rete nel modo più opportuno e a supporto di una valutazione collegiale in ordine ai tempi e ai modi dell'ingresso.

Art.3

al momento dell'iscrizione i Genitori, i Servizi Socio-sanitari, la Scuola gli Enti Autorizzati in caso di adozioni internazionali si impegnano, ognuno per il proprio ruolo:

- a promuovere e garantire il confronto sulle problematiche che si possono verificare nel momento dell'accoglienza scolastica.

Art 4

prima dell'inserimento scolastico i Genitori, i Servizi Socio-sanitari, la Scuola gli Enti Autorizzati si impegnano, ognuno per il proprio ruolo:

- ad indire un primo incontro di raccolta dati finalizzato ad acquisire informazioni tecnico-scolastiche sulla storia del minore, sempre e comunque nel rispetto della privacy della famiglia e del minore stesso, affinché la specificità dell'esperienza adottiva sia riconosciuta.
- Ad acquisire informazioni sul progetto di accompagnamento del minore adottato elaborato dai servizi psico-sociali competenti al fine di individuare la classe di frequenza appropriata alle capacità del minore, nonché tempi e modalità di inserimento adeguati (possibile inserimento graduale e flessibile). Qualora se ne ravvisi la necessità ed in presenza di una difficoltà nella sfera socio-emotiva, l'inserimento del bambino a scuola potrà avvenire in una classe non necessariamente corrispondente all'età anagrafica.

Art. 5

Il Team docenti, dirigente e genitori, sempre prima dell'inserimento in classe si impegna a condividere il progetto nei contenuti e nella relativa metodologia. Il percorso così individuato potrà essere monitorato e, se necessario, modificato.

Art. 6

Durante l'inserimento gli Insegnanti della classe, operatori psico-sociali di riferimento, genitori e il referente dell'Ente che ha seguito l'adozione provvederanno ad una verifica con gli operatori psico-sociali dei Servizi competenti al fine di facilitare la positiva evoluzione dell'inserimento scolastico

Art. 7

In caso si rilevi l'utilità gli operatori degli Enti Autorizzati potranno essere coinvolti nel percorso di accoglienza e integrazione del minore adottato.

Art. 8

Nell'ottica della continuità scolastica e in accordo con i genitori, le azioni descritte ai precedenti articoli dovranno essere garantite anche nei vari passaggi tra i diversi ordini di scuola.

Art. 9

Al fine di rendere efficace ed efficiente il Protocollo di buone prassi sopra esposto, gli Enti e le Istituzioni coinvolti si impegnano a:

- individuare i bisogni formativi degli operatori ed elaborare un percorso di formazione/aggiornamento;

- assicurare, ciascuno per le proprie competenze, la presenza di proprio personale qualificato per progettare, realizzare e supportare percorsi formativi-informativi rivolti agli operatori delle Istituzioni ed Enti aderenti al protocollo oltre che di sensibilizzazione ai genitori;
- monitorare e verificare il protocollo di buone prassi attraverso incontri periodici, così da testarne la validità, efficacia ed efficienza nonché apportare eventuali modifiche.

Art. 10

Il rallentamento all'obbligo scolastico potrà motivarsi con un'attestazione socio-sanitaria (*psico-sociale*) da parte dell'èquipe dedicata.

Le parti si impegnano, ognuno per il proprio ruolo e responsabilità ad adottare i principi sopra esplicitati

Forlì ___/___/2013

Il dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna- Ufficio XI Ambito Territoriale di Forlì-Cesena del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

L'Assessore al Welfare della Provincia di Forlì-Cesena _____

Il Sindaco/Assessore/Dirigente del Comune di Forlì, in rappresentanza del distretto di Forlì

Il Sindaco/Assessore/Dirigente del Comune di Cesena in rappresentanza del distretto di Cesena-Valle Savio _____

Il Sindaco/Assessore/Dirigente dell'Unione del Rubicone in rappresentanza del distretto di Rubicone-Costa _____

Il Dirigente _____ dell'azienda USL di Forlì _____

Il Dirigente _____ dell'azienda USL di Cesena _____

Le istituzioni scolastiche:

La direzione _____

Gli EE.AA.

